UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

Bando per l'accesso ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado

AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2024, N. 71, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 29 LUGLIO 2024, N. 106, COME MODIFICATO DALL'ARTICOLO 4, COMMA 1-TER, DEL DECRETO-LEGGE 9 SETTEMBRE 2025, N. 127, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 30 OTTOBRE 2025, N. 164.

A.A. 2025/2026

Apertura iscrizioni: 18 marzo 2026 ore 12.00

Chiusura iscrizioni (scadenza del Bando): 26 marzo 2026 ore 12:00

IL RETTORE

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni, e in particolare gli articoli 13 e14;

VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modificazioni, recante il regolamento sull'autonomia didattica degli Atenei in sostituzione del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico";

VISTO il decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, Regolamento concernente la "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", ed in particolare gli articoli 5 e 13;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011 n. 249, recante "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, e in particolare gli articoli 5 e 13";

VISTO l'art. 15, comma 3 bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca";

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante il "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificato dall'art. 44 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 79, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1 comma 792;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2019, n. 92, recante "Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni", così come modificato dal decreto interministeriale 7 agosto 2020, n. 90, recante "Disposizioni concernenti le prove di accesso ai percorsi di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità";

VISTO il decreto ministeriale 22 dicembre 2023, n. 255 recante "Revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, in attuazione dell'articolo 4, comma 2-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59";

VISTO il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, recante "Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato";

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 recante "Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di Università e ricerca", convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 e, in particolare, l'articolo 6 concernente il potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, in particolare il comma 1 dell'articolo 6 che, al fine di sopperire all'attuale fabbisogno di docenti di sostegno, in via straordinaria e transitoria, prevede che "la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue, fino al 31 dicembre 2025, con il superamento dei percorsi di formazione attivati dall'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE)" e che "le università possono, in ogni caso, attivare i percorsi di cui al presente comma autonomamente o in convenzione con l'INDIRE";

VISTO il comma 3 del citato articolo 6 che rinvia a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, previo parere del Ministro per le disabilità e del Ministro dell'università e della ricerca, nonché dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, la definizione del profilo professionale del docente specializzato, i contenuti dei crediti formativi dei percorsi di formazione, i requisiti e le modalità per l'attivazione dei percorsi, i costi massimi, l'esame finale e la composizione della Commissione esaminatrice;

VISTO il decreto del Ministero dell'università e della ricerca 2 maggio 2024, n. 639, recante "Determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari" e, in particolare, le Tabelle A, B e C;

VISTO il decreto ministeriale del 24 aprile 2025, n. 75 con il quale è stata data attuazione alle disposizioni normative di cui all'articolo 6 del decreto-legge 71 del 2024, finalizzato ad elevare la qualità dell'inclusione scolastica assegnando, agli alunni e studenti con disabilità, personale docente con adeguata specializzazione, per garantirne al meglio il diritto allo studio;

VISTO il decreto interministeriale n. 26 del 16 febbraio 2026, avente per oggetto: "Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 24 aprile 2025, n. 75 e al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca 24 aprile 2025, n. 77 relativi ai percorsi di specializzazione sul sostegno attivati rispettivamente ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, come modificati dall'articolo 4, comma 1-ter, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164";

VISTA la nota prot. 37426 del 17 febbraio 2026 del Ministero dell'istruzione e del merito avente ad oggetto "Avvio dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità attivati ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, come modificato dall'articolo 4, comma 1-ter, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164" finalizzata ad acquisire da INDIRE il massimo del potenziale formativo, distinto per grado di istruzione scolastica;

VISTA l'offerta formativa, distinta per grado di istruzione scolastica, trasmessa dall'INDIRE con la nota prot. 43185 del 20 febbraio 2026 pari a 10.800 posti (di cui 1.800 per l'infanzia, 3.600 per la primaria, 3.600 per la secondaria di primo grado e 1.800 per la secondaria di secondo grado) relativa ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità attivati ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 e ss. mm. ii.;

VISTO l'avviso n. 45541 del 23 febbraio 2026, inviato alle Università dal Ministero dell'istruzione e del Merito avente per oggetto l'attivazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, come modificato dall'articolo 4, comma 1-ter, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164;

VISTA la Delibera del Senato Accademico n. 13 del 27 febbraio 2026, verbale n. 02/2026, repertorio n. 80/2026 del 02 marzo 2026 con cui l'ateneo approva l'attivazione dei 3 Percorsi di specializzazione sul sostegno attivati ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n.106 – PERCORSI INDIRE, a.a. 2025-2026 e di esprimere parere favorevole alla relativa proposta di budget;

VISTO il decreto dipartimentale n. 403 del 12 marzo 2026 con il quale si autorizza l'avvio dei percorsi di formazione finalizzati al conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, come modificato dall'articolo 4, comma 1-ter, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164; si rendono inoltre noti i posti disponibili autorizzati ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del decreto ministeriale del 24 aprile 2025, n. 75, come modificato dal decreto interministeriale 26 del 16 febbraio 2026, per il primo ciclo di percorsi di formazione;

CONSIDERATO che, con il citato avviso prot. 45541 del 23 febbraio 2026, sono stati resi disponibili in favore delle Università, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del decreto ministeriale del 24 aprile 2025, n. 75, come modificato dal decreto interministeriale 26 del 16 febbraio 2026, complessivi 19.200 posti da attivarsi nel primo ciclo di percorsi di formazione dell'anno 2026;

RICHIAMATO il decreto interministeriale n. 41 del 9.03.2026, con il quale è stata attribuita alle Università e all'INDIRE la facoltà di organizzare il completamento dei percorsi di specializzazione sul sostegno in un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, anziché quattro mesi come stabilito dall'articolo 3 dei decreti nn. 75 e 77 del 24 aprile 2025;

DECRETA

Art. 1 – Attivazione procedura per l'ammissione ai Corsi

1. È indetta la procedura per l'ammissione ai Corsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e II grado, istituiti presso questa Università per l'a.a. 2025/2026 ai sensi dell'Art. 6 del D.L. n. 71 del 31 maggio 2024, convertito, con modificazioni, con L. n. 106 del 29 luglio 2024, n. 106, come modificato dall'articolo 4, comma 1-ter, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164.

2. Il numero di posti disponibili per ciascun grado di Scuola, in conformità con la programmazione degli accessi è il seguente:
- n. 116 posti per la specializzazione nella scuola primaria;
- n. 54 posti per la specializzazione nella scuola secondaria di I grado;
- n. 32 posti per la specializzazione nella scuola secondaria di II grado;

per un totale di n. 202 posti.

Art. 2 – Requisiti di accesso

1. Accedono ai percorsi di formazione, relativi al medesimo grado di istruzione al quale si riferisce il servizio prestato, i docenti in possesso del prescritto titolo di accesso che hanno svolto, nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, negli otto anni precedenti.
2. Per anno scolastico si intende il servizio prestato per almeno 180 giorni ovvero prestato continuativamente dal 1° febbraio agli scrutini finali ovvero, per la scuola dell'infanzia, entro il 30 giugno.
3. I requisiti devono essere posseduti alla scadenza del presente avviso e devono essere autocertificati ai sensi della normativa vigente.
4. I candidati verificano in autonomia di essere in possesso del necessario titolo di accesso al percorso per il quale presentano la domanda e ad allegare tutta la documentazione prescritta.
5. Coloro che autocertificano il falso saranno perseguiti con le sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

Art. 3 – Modalità, contributo e termini di presentazione della domanda

3.1 Modalità di presentazione della domanda

La domanda di iscrizione deve essere presentata online **ENTRO E NON OLTRE il 26 MARZO ore 12:00.**
Per effettuare l'iscrizione il candidato deve effettuare le seguenti operazioni:
1. Collegarsi al portale di Ateneo www.uniroma4.it
2. Cliccare su icona utente in alto a destra la voce "Accesso Studenti e Docenti".
3. (Se non registrati) Effettuare la registrazione al portale selezionando il menù in alto a destra l'opzione Registrazione.
4. Inserire tutti i dati anagrafici richiesti.
5. È importante ricordare e conservare le proprie credenziali istituzionali (nome utente e password) in quanto saranno richieste ad ogni accesso al proprio profilo personale.
6. Effettuare il login e accedere alla voce Segreteria, cliccare quindi sulla voce "Test di Ammissione" e selezionare l'ordine e grado di scuola per cui si intende presentare la domanda:
    a. Scuola Primaria Sostegno DM 75/2025 (Triennalisti)
    b. Scuola Secondaria di I grado Sostegno DM 75/2025 (Triennalisti)
    c. Scuola Secondaria di II grado Sostegno DM 75/2025 (Triennalisti)
7. Allegare i titoli di servizio di cui all'art. 2 del presente bando.
8. Terminare la procedura ponendo attenzione ai dati inseriti, controllandone e confermandone l'esattezza. Dopo tale operazione è concessa la modifica dei soli dati anagrafici e degli allegati. Conclusa la procedura il sistema assegnerà un numero di pre-matricola, visualizzabile nella "Domanda/ricevuta" di partecipazione alla prova di ammissione (prima della Firma). La domanda/ricevuta non è da inviare, dovrà essere archiviata come promemoria per il candidato.

3.2 Contributo di presentazione della domanda

L'importo della quota di iscrizione al Corso è di **€ 1.300,00** (a cui va aggiunta l'imposta di bollo assolta in maniera virtuale pari a € 16,00) e dovrà essere versata in due rate, le cui scadenze saranno comunicate al momento della pubblicazione delle graduatorie in un avviso relativo alle modalità di iscrizione al Corso.

L'esonero, totale o parziale, dai contributi del corso per le persone con certificazione di disabilità o invalidità è disciplinato dal Regolamento tasse e contributi a carico degli studenti e delle studentesse e dai bandi di ammissione ai corsi di studio dell'Ateneo. Per richiedere l'esonero nei casi previsti, è necessario seguire i passaggi indicati di seguito:

- Effettuare l'immatricolazione o l'iscrizione secondo le modalità e le scadenze riportate negli avvisi pubblicati sul sito dell'Ateneo.
- Prima di procedere al pagamento della fattura (che inizialmente non riporta ancora l'esonero), inviare una e-mail a tutorato.specializzato@uniroma4.it con oggetto: *Accreditamento e richiesta di esonero dai contributi*, allegando in formato .pdf leggibile (no foto):
    - la certificazione di disabilità e/o invalidità, completa di tutte le pagine;
    - la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (vedi allegato);
    - una copia di un documento di identità valido.
- Dopo la verifica della documentazione, l'Ufficio Tutorato Specializzato (UTS):
    - accrediterà la persona richiedente presso l'UTS;
    - applicherà l'esonero, se previsto;
    - renderà disponibile la fattura aggiornata nell'area personale di chi ha fatto richiesta;
    - comunicherà via e-mail l'avvenuta applicazione dell'esonero, consentendo di procedere al pagamento.

Il mancato pagamento della prima rata comporta l'automatica decadenza dello studente e darà luogo allo scorrimento della eventuale graduatoria. Il ritardato pagamento della seconda rata comporta l'addebito di una mora pari a 50,00 euro se il pagamento avviene entro 60 giorni, pari a 100,00 euro oltre il 60mo giorno. Il mancato pagamento dell'importo della quota di iscrizione e/o della mora eventualmente maturata non consentirà allo studente di essere ammesso a sostenere le prove intermedie né la prova finale. L'eventuale rinuncia all'iscrizione non dà titolo al rimborso di quanto versato.

Art. 4 – Ammissione ai percorsi di formazione

1. Le graduatorie saranno pubblicate sul portale di Ateneo https://www.uniroma4.it/index.php/didattica/formazione-insegnanti/ con le indicazioni delle modalità di immatricolazione.
2. Tutti gli immatricolati sono ammessi con riserva, nelle more della verifica dei requisiti di accesso.
3. In caso di eccedenza di iscrizioni rispetto al numero di posti assegnati, si procederà a stilare apposite graduatorie distinte per grado di istruzione, assegnando priorità ai docenti con un numero di anni di servizio su posto di sostegno superiore a tre negli otto anni di riferimento. A parità di posizione prevale il docente più giovane.
4. I percorsi sono attivati di norma con un numero di corsisti compreso fra le cinquanta e le centocinquanta unità, fino al raggiungimento del numero massimo di posti assegnati.
5. Qualora non fosse possibile costituire un gruppo minimo di cinquanta corsisti appartenenti allo stesso grado di istruzione, in ragione sia del carattere straordinario della procedura che dell'esigenza di raggiungere la maggiore efficienza, il corso sarà attivato come "corso di studi unitario" suddiviso nei diversi gradi, garantendo comunque quanto previsto per i laboratori che dovranno essere diversificati per ciascun grado di istruzione.
6. Qualora il numero di iscrizioni non consenta a questa Università l'attivazione dei corsi, ancorché autorizzata, la stessa procederà a comunicarlo con tempestività agli interessati.
7. Nel caso di mancato accoglimento dell'istanza di iscrizione, per i casi previsti ai commi 5 e 6 del presente articolo, l'interessato può verificare la disponibilità di posti residui presso gli altri percorsi autorizzati.

8. Il Responsabile del procedimento può adottare in qualsiasi momento, anche successivamente all'ammissione e durante lo svolgimento del percorso, provvedimenti di esclusione nei confronti di coloro che risultino sprovvisti dei requisiti di accesso richiesti.

Art. 5 – Graduatoria

1. Scaduto il termine per l'iscrizione, verranno stilate, a seguito dei lavori di apposita Commissione, le graduatorie, distinte per grado di istruzione, assegnando priorità ai docenti con un numero di anni di servizio su posto di sostegno superiore a tre negli otto anni precedenti, fino ad esaurimento dei posti disponibili per ciascun grado, secondo i criteri di cui al D.M. 75/2025. Si specifica che non verrà tenuto conto dell'anno scolastico 2025/2026 ai fini della formulazione delle graduatorie. A parità di posizione prevale il docente più giovane.
2. Nella determinazione delle graduatorie distinte per grado di istruzione, sarà considerata prioritaria l'idoneità acquisita in altri cicli di formazione banditi da INDIRE o da Università.
3. Qualora il numero di candidature fosse inferiore al numero di posti disponibili, la Commissione non effettuerà la valutazione dei titoli e stilerà l'elenco degli ammessi al corso.

Art. 6 – Svolgimento del percorso e esame finale

1. I percorsi prevedono l'acquisizione di quaranta Crediti Formativi Universitari (CFU).
2. I percorsi si articolano in attività formative obbligatorie relative agli insegnamenti e ai laboratori, questi ultimi diversificati per ciascun grado di istruzione e riferiti alle tematiche indicate nell'Allegato B al decreto ministeriale 30 settembre 2011. Gli insegnamenti forniscono ai corsisti conoscenze relative alle disabilità sensoriali e intellettive ovvero connesse a disturbi del neurosviluppo, assicurando competenze adeguate nelle diverse forme di disabilità. Il tirocinio diretto e il tirocinio indiretto si intendono assolti dal servizio prestato su posto di sostegno per almeno tre anni scolastici nei cinque anni precedenti.
3. Le attività formative relative agli insegnamenti si svolgono in modalità telematica, comunque sincrona; è consentita la modalità asincrona per una percentuale non superiore al 10 per cento delle ore previste per tali insegnamenti. I laboratori sono svolti esclusivamente in modalità sincrona.
4. Le assenze sono consentite nella misura massima del 10 per cento sul totale delle attività. Non è previsto il riconoscimento di Crediti Formativi relativi ad altri percorsi di studio accademici.
5. Sono previsti esami in presenza al termine di ciascun insegnamento e di ciascun laboratorio, con valutazione in trentesimi. Gli esami si intendono superati con voto non inferiore a 18/30.
6. L'esame finale consiste in un colloquio, da svolgersi in presenza, su un elaborato scritto concernente lo studio di un caso a scelta del corsista, in relazione all'esperienza professionale svolta in ambito scolastico, con particolare riguardo al quadro teorico di riferimento, alle scelte metodologico-didattiche adottate e all'uso di risorse e strumenti digitali che favoriscono l'inclusione.
7. La Commissione d'esame è composta dal direttore del corso o suo delegato, che la presiede, da due docenti che hanno svolto attività nel corso, nonché da un componente esterno designato dall'Ufficio scolastico regionale competente in riferimento alla sede d'esame, scelto fra i dirigenti tecnici, scolastici o amministrativi e che opera nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni.
8. L'esame finale è superato da parte dei corsisti che hanno conseguito una valutazione non inferiore a 18/30.
9. Il titolo di specializzazione rilasciato dall'Università è titolo di specializzazione universitario per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.

Art. 7 – Divieto di contemporanea iscrizione

L'iscrizione ai percorsi di cui al presente bando preclude la possibilità di iscriversi ai percorsi di formazione previsti ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106.

Art. 8 – Trattamento dei dati personali

INFORMATIVA BREVE AI SENSI DELL' ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 (IN SEGUITO "GDPR") La presente informativa fornisce le principali informazioni sul trattamento dei dati personali effettuato dall'Università degli Studi di Roma "Foro Italico" (Università). I dati personali raccolti con il presente modulo sono trattati dall'Università, in forma cartacea e informatica, in modo lecito e secondo correttezza, a tutela della riservatezza, in contesti che non pregiudichino la dignità personale e verranno conservati in linea con i più avanzati livelli di sicurezza e protezione e per il tempo previsto dalla normativa applicabile. Il conferimento dei dati è necessario per la gestione delle finalità indicate nell'informativa sul trattamento dei dati personali nella sua versione estesa al seguente link: Trattamento dati e informative (GDPR) - Uniroma4 (Informativa per i partecipanti a concorsi e selezioni di accesso ai corsi attivati dall'Ateneo), che La invitiamo a leggere per maggiori informazioni. Il Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Roma "Foro Italico" – Piazza Lauro de Bosis, 15 – 00135 ROMA – privacy@uniroma4.it – rettorato@pec.uniroma4.it. Il Responsabile della protezione dei dati personali è raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica: dpo@uniroma4.it – privacy.uniroma4@pec.it. Gli interessati potranno comunque ed in qualsiasi momento, ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR, verificare i propri dati personali raccolti e farli correggere, aggiornare o cancellare nonché ricorrere all'Autorità Garante per eventuali reclami (Garante Per La Protezione Dei Dati Personali, Piazza Venezia 11, Roma, protocollo@gpdp.it https://www.garanteprivacy.it).

Art. 9 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando si rinvia alla normativa in vigore. In particolare, per quanto riguarda la durata, l'articolazione e le modalità di svolgimento dei Corsi, nonché il conseguimento del titolo finale di abilitazione, si rinvia a quanto disposto nel D.M. 10 settembre 2010, n. 249 e D.M. 30 settembre 2011 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 10 – Responsabile del procedimento amministrativo

Ai sensi della Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, il Responsabile del procedimento è il dott. Diego Visentini: concorsi.ammissione@uniroma4.it

Art. 11 – Informazioni

Ulteriori informazioni sulle procedure concorsuali possono essere richieste solo ed esclusivamente ai seguenti contatti:

- Procedura per l'iscrizione sul portale del Foro Italico: concorsi.ammissione@uniroma4.it
- Per informazioni sui corsi: corso.sostegno@uniroma4.it
- Ufficio Tutorato specializzato (esclusivamente per le domande di candidati con disabilità e/o con DSA): tutorato.specializzato@uniroma4.it

Roma, 18 marzo 2026

Il Rettore
Prof. Massimo Sacchetti